

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

LEONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

durante la notte di sabato 14 dicembre 1996, all'interno dell'università « La Sapienza » di Roma, si sono verificati incidenti che hanno visto coinvolte anche forze dell'ordine;

questi incidenti risultano essere stati di particolare gravità ai danni di numerosi studenti e degli stessi edifici universitari;

da più parti è stato riferito di un intervento particolarmente duro e indiscriminato da parte delle forze dell'ordine;

le sedi universitarie debbono essere luogo privilegiato di studio, di crescita culturale e di partecipazione dei giovani e come tali vanno preservate da ogni forma di violenza —

quale sia la valutazione del Governo in merito agli avvenimenti di sabato 14 dicembre 1996 all'università di Roma.

(3-00569)

GAZZARA e CRIMI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) spa, risulta tra l'altro proprietaria di uno stabile sito in Messina, via Vittorio Emanuele n. 3;

tale società ha in programma la dismissione del patrimonio immobiliare in tempi brevi, stante anche la necessità di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'abolito istituto delle « cessioni legali »;

per l'effetto, la società, anche alla luce dell'esperienza (non sempre positiva) fin qui acquisita, avrebbe (per come confermato dal suo presidente in un'intervista rilasciata al *Sole-24 Ore*) un indubbio in-

teresse alla vendita dell'immobile in blocco, che consente la trattativa con un unico interlocutore e un risparmio nel tempo di realizzazione del programma fissato;

risulta pervenuta alla Consap una offerta di acquisto dell'immobile per complessive lire 13.600.000.000, sostanzialmente ritenuta congrua alla luce della valutazione già acquisita;

risulta però che, ciononostante, la Consap abbia dato corso, peraltro successivamente rispetto all'offerta, ad atti impegnativi per la vendita di alcune porzioni di fabbricato e che pende giudizio davanti al tribunale di Messina per l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto per l'intero;

tale comportamento potrebbe quindi non solo causare alla società gravi danni economici, ma anche pregiudicare il buon esito dello smobilizzo, peraltro assicurato dall'altra offerta —

se il Ministro del tesoro abbia vigilato sull'operato della Consap, e se, conseguentemente, sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e, in ogni caso, quali determinazioni intendano adottare al fine di ovviare ad eventuali illegittimità, nonché per evitare in futuro nell'ambito del complessivo procedimento di dismissione degli immobili ex Ina.

(3-00570)

GAZZARA, CRIMI, STAGNO D'ALCONTRES, D'ALIA e PAGANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi notizie di stampa hanno reso noto che, a partire dal 1998, sarebbe eliminato il trasporto di passeggeri su treni nell'attraversamento dello Stretto di Messina;

conseguentemente, i passeggeri dovrebbero scendere dal treno a Messina (o Villa San Giovanni), attraversare lo stretto su mezzi appositamente predisposti e, quindi, riprendere il treno;

tale soluzione comporterebbe disagi di certo insostenibili, tenuto conto delle difficoltà obiettive (orari, trasporti, attese...) e soggettive (età, stato di salute, bagagli...).

se l'attraversamento dello Stretto su treno si effettua oggi con tempi da secolo passato, appare inverosimile che si individui una soluzione del problema tale da accelerare (forse) i tempi, ma da creare difficoltà e ostacoli che faranno rimpiangere, se attuati, quelli odierni;

in ogni caso, poi, si accentuerebbe la divisione del territorio nazionale, che da fisica sarebbe anche psicologica, come già è per altre questioni (autostrade, raddoppio binario ferroviario, aeroporti, sistema dei trasporti in genere);

la determinazione di cui si parla, sembrerebbe, in modo implicito, allontanare la definizione del progetto di massima del ponte sullo Stretto, in chiara contraddizione con l'accelerazione data negli ultimi tempi al relativo *iter* -:

per il caso in cui la notizia dovesse risultare vera, se non ritengano di riesaminare la questione e rivedere le determinazioni adottate, per garantire l'effettivo rispetto delle reali esigenze degli utenti;

se non ritengano inoltre, proprio in tale ottica, di migliorare l'attuale servizio (qualità delle vetture, *comfort* di viaggio, rispetto di orari, assistenza ai passeggeri in viaggio e in stazione), dato che il treno deve servire al passeggero e non viceversa.

(3-00571)

MATACENA, BIONDI e MAIOLO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

nel corso del « processo Andreotti » il pentito Balduccio Di Maggio ha ammesso che aver ricevuto dallo Stato un contributo straordinario di cinquecento milioni di lire;

fra il 1995 e il 1996, almeno una decina di collaboratori di giustizia hanno ricevuto in anticipo gli assegni mensili di due o tre anni;

in una interrogazione del sottoscritto, presentata il 31 luglio 1996 e rimasta, ad oggi, senza risposta, si evidenziava, tra l'altro, come otto pentiti, sette siciliani ed un calabrese (Barreca), avessero chiuso la loro « carriera » con liquidazioni miliardarie;

il pentitismo è, ormai, divenuto un eccellente « investimento » per ex delinquenti ed assassini, per risolvere problemi giudiziari ed economici;

il fenomeno delle « gratifiche » e delle liquidazioni miliardarie sembra stia assumendo proporzioni inammissibili;

è necessario tenere alta l'attenzione e la tensione morale per non avvilire e mortificare millenni di cultura del diritto -:

chi, nella gestione dei pentiti abbia la responsabilità delle elargizioni di danaro;

chi appone il visto di legittimità e congruità sulle spese che, comunque, si effettuano per i programmi di protezione;

quali siano i criteri in base ai quali le somme vengono definite per importi ed erogate;

quale sia il nome ed il cognome dei funzionari dello Stato che hanno deciso l'erogazione dei cinquecento milioni a favore di Di Maggio ed i motivi di tale elargizione straordinaria;

se a Di Maggio venga tuttora corrisposta l'indennità mensile di sette milioni di lire;

se la ragioneria dello Stato e la Corte dei conti abbiano effettuato i dovuti controlli sulle spese per i pentiti e la gestione delle stesse;

se sia veritiera la notizia secondo cui ottanta collaboratori di giustizia avrebbero chiesto di uscire dal « normale » programma di protezione per potere usufruire

dell'ultra miliardario « programma di ri-conversione generale ». (3-00572)

ARMAROLI e SOSPIRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la discarica di Pitelli ha operato sin dagli anni '70 come discarica comunale di rifiuti inerti, urbani e probabilmente industriali, quindi già prima dell'entrata in vigore della legge quadro sullo smaltimento dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982), senza alcuna precauzione di salvaguardia del suolo, delle falde e dell'ambiente circostante;

la società Contenitori e trasporti, già dal 1983, risultava gestire detta discarica, ampliandone il perimetro e la volumetria;

l'attività di smaltimento per conto terzi deve essere autorizzata dalla regione per tutte le fasi dello smaltimento (raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio provvisorio, stoccaggio definitivo in discarica, incenerimento ai sensi dell'articolo 6, punto *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 relativamente agli impianti di smaltimento recita: « È competenza delle regioni: *a*) l'elaborazione, sentiti i comuni, dei piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti; *b*) l'individuazione, sentiti i comuni, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti di smaltimento; *c*) l'approvazione dei progetti (...) riguardanti gli impianti di eliminazione dei rifiuti speciali (quelli appunto della discarica di Pitelli); *d*) l'autorizzazione ad enti o imprese ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti da terzi (...) le autorizzazioni alla installazione e alla gestione di discariche (...) approvate ai sensi della precedente lettera *c*) (articolo 6);

competenza delle province. — Le province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Esse si avvalgono

dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti Usl nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'articolo 22 della legge n. 833 del 1978 e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi (articolo 7);

la discarica non autorizzata è vietata (articolo 10);

accessi ed ispezioni. — Le autorità competenti al controllo (province) sono autorizzate ad effettuare all'interno dello stabilimento, impianto o impresa che produca, trasporti, tratti, o provveda allo stoccaggio provvisorio o definitivo (discarica) dei rifiuti, ispezioni, controlli, e prelievi di campioni. Il titolare dello stabilimento, impianto o impresa deve fornire le informazioni richieste dall'autorità di controllo, nonché trasmettere, entro due mesi dall'inizio dell'anno, una relazione sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, detenuti o trattati nell'anno solare precedente (articolo 11);

la regione, ove rilevi inosservanza, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, procede, secondo la gravità delle infrazioni: alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato; alla revoca dell'autorizzazione in caso di reiterare violazioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o l'ambiente (articolo 17);

chiunque effettua alla data di entrata in vigore della legge (16 dicembre 1982) attività di smaltimento per le quali è prevista apposita autorizzazione è tenuto entro tre mesi (19 marzo 1983) a presentare domanda all'autorità competente (regione) (articolo 31) »;

che l'autorità competente, qualora non rilasci entro il termine di sei mesi (19 settembre 1983) l'autorizzazione, provvede nello stesso termine al rilascio dell'autorizzazione provvisoria, con durata limitata, eventualmente rinnovabile;

il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è subordinato all'accertamento dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto in quanto immediatamente applicabili, compito questo dell'accertamento svolto dalla provincia;

le disposizioni della legge nazionale secondo quanto sopra detto si dovevano applicare fino all'entrata in vigore della normativa della regione Liguria (legge regionale n. 1 dell'8 gennaio 1990);

per tutte le inadempienze di cui ai punti precedenti il decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 prevede sanzioni penali o amministrative o comminate;

il decreto ministeriale del 26 aprile 1989 ha istituito il catasto nazionale dei rifiuti, riesaminato e rielaborato con l'emanazione del decreto ministeriale del 14 dicembre 1992 (supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993);

dalla documentazione amministrativa disponibile risulta che:

la società Contenitori e trasporti non ha chiesto alla regione nei tempi previsti (19 marzo 1983) domanda di autorizzazione all'esercizio della discarica di Pitelli, nello stato di fatto in cui trovavasi al momento dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

l'organo di controllo (provincia) non ha fatto alcuna segnalazione alla regione Liguria circa l'esercizio abusivo di una discarica di rifiuti speciali così come definiti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

la regione Liguria non ha emesso quindi entro i termini previsti dalla legge (19 settembre 1983) alcuna autorizzazione, neppure provvisoria, all'esercizio della discarica, ancorché da adeguare alle prescrizioni della legge;

il progetto di adeguamento della vecchia discarica degli anni '70 è stato

presentato alla regione Liguria in data non nota e comunque approvato con delibera regionale n. 3493 del 13 luglio 1989;

che il progetto di adeguamento, ancorché autorizzato, non costituisce autorizzazione all'esercizio della discarica, necessitando ovviamente di tutti i controlli in corso di realizzazione delle opere di adeguamento da parte della provincia di La Spezia e solo in seguito a tali controlli e di comunicazione scritta della provincia alla regione sull'esecuzione delle opere come da prescrizioni, la regione può deliberare un'autorizzazione alla gestione della discarica;

la prima autorizzazione alla gestione della discarica di Pitelli porta la data del 28 dicembre 1992, n. 6146, peraltro rilasciata alla società Sistemi ambientali di La Spezia, operante in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda;

la discarica ha dunque di fatto operato dal 1982 al 1992 senza alcuna esplicita, ufficiale autorizzazione alla gestione e quindi fuori dalle prescrizioni di legge, con la complicità quindi dell'organo di controllo e della regione, i quali comunque avrebbero dovuto sospendere ogni attività abusiva in discarica;

l'organo di controllo avrebbe dovuto segnalare all'autorità giudiziaria l'attività abusiva della discarica;

l'organo di controllo avrebbe dovuto ricevere, da parte del gestore, relazione annuale sull'attività di smaltimento entro i primi due mesi dell'anno relativamente all'attività dell'anno solare precedente e, nel caso l'avesse ricevuta, avrebbe dovuto essere al corrente da parte della regione di una delibera di autorizzazione della discarica;

l'organo di controllo avrebbe dovuto comunque accertare in corso d'opera di realizzazione delle prescrizioni di cui alla delibera del 1989, relativa all'adeguamento della discarica, il rispetto della limitazione imposta circa il divieto di smaltire in discarica le sostanze di cui all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica

n. 915 del 1982, appartenenti ai gruppi 9-20, e 24, 25, 27, 28, in concentrazione superiore ad un centesimo della soglia limite di concentrazione, il che avrebbe certamente minimizzato le forti emissioni di sostanze organiche (solventi, prodotti tossici, eccetera) dalla discarica stessa;

il cattivo, omesso o accomodante controllo da parte della provincia delle attività di smaltimento ha causato il verificarsi continuo di emissioni maleodoranti dalla discarica, con preoccupanti fenomeni di danno alla salute pubblica, malesseri di almeno trenta cittadini ricoverati in ospedale;

la regione, nonostante le evidenti lamentele della popolazione e i malesseri sopra riportati, ha deliberato un'altra autorizzazione, riportante il n. 3171, del 28 settembre 1995, senza curarsi minimamente di quanto fosse accaduto, anzi peggiorando qualitativamente la precedente autorizzazione del 28 dicembre 1992, nel senso di permettere eluati più ampi per i metalli (dieci volte, Tabella A della legge n. 319 del 1976, rispetto al primo vincolo di una volta sola, Tabella A nella delibera del 1992) e eliminando il vincolo di non superamento del centesimo della soglia limite di legge per le sostanze di cui ai punti 9-20, 24, 25, 27, 28 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, permettendo così al gestore della discarica lo smaltimento di qualsiasi sostanza tossica e nociva che in mancanza di controlli hanno ulteriormente peggiorato la situazione già grave del periodo 1982-1992 (gestione senza autorizzazione);

la regione ha imposto il controllo dei Sov (solventi organici volatili) evidentemente volendo dare una « parvenza di serietà » al suo comportamento, ma sapendo che se fosse stato rispettato il limite di non superamento del centesimo della soglia per le sostanze di cui sopra non sarebbe stato necessario fare tale tipo di controlli, come, peraltro, non si fa in alcune discariche nazionali, che, ben gestite, non hanno mai evidenziato i fenomeni lamentati a La Spezia;

l'organo di controllo è stato letteralmente latitante nel periodo di maggiori problemi di danno ambientale, lamentati dal 1994 al 1995;

sia la regione che la provincia avrebbero dovuto attivarsi per revocare le autorizzazioni a seguito delle inadempienze continue del gestore della discarica circa le norme dello smaltimento e avrebbero dovuto altresì informare la magistratura;

il pergolato della discarica è talmente carico di inquinanti che non può essere smaltito in impianti esistenti nella regione Liguria, ancorché autorizzati, ma non idonei allo scopo;

non viene specificato nell'ultima autorizzazione del 1995 cosa si intende per sostanze putrescibili, atteso che queste semmai sono tra i rifiuti solidi urbani che comunque non possono essere smaltiti nella discarica di Pitelli in questione;

le recenti notizie delle analisi di Zurigo, richieste dalla magistratura, evidenziano presenza di quantità rilevanti di diossina e di sostanze organiche volatili, sulla cui natura altri dati sono in arrivo; ciò lascia quindi presupporre traffici illeciti di rifiuti, in quanto le diossine e altri rifiuti tossici liquidi e/o solidi non avrebbero dovuto e potuto comunque essere smaltiti in questa discarica, ma andare eventualmente in discariche di tipo 2C per tossici e nocivi, di cui in Italia esistono solo due siti autorizzati (Orbassano e Vasto);

i sopralluoghi effettuati negli ultimi tempi dalla magistratura stanno rilevando, oltre ad un grave livello di degrado ambientale, un vero e proprio disastro ambientale, con rischi altissimi per le popolazioni circostanti, anche a distanze di tre-quattro chilometri dalla discarica;

sarebbe dunque necessario istituire nuovamente con estrema urgenza la Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse della Camera dei deputati —;

se intendano attivare la procedura di urgenza per dichiarare lo stato di emergenza per calamità per altri eventi diversi da quelli naturali;

se si intendano rendere noti tutti i verbali degli organi di controllo dal 1982 ad oggi, riportanti le condizioni di prelievo, analisi e metodologie applicate in fase di analisi;

se si intendano acquisire i dati analitici di laboratori privati ad esempio, del laboratorio 2 Ismar di Genova, che in passato, e forse anche fino a tempi recenti, hanno effettuato analisi per conto del gestore della discarica;

se intendano acquisire tutti i verbali di sopralluogo di eventuali commissioni tecniche attivate dalla regione Liguria dal 1983 ad oggi;

se si intendano acquisire tutte le documentazioni e comunicazioni attinenti alle dichiarazioni annuali al catasto regionale dei rifiuti di cui al decreto del 26 aprile del 1989. (3-00573)

TORTOLI, FLORESTA, e GAGLIARDI.
— *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni sono stati effettuati consistenti investimenti per consentire l'introduzione, nel nostro Paese, del sistema di comunicazione Dect;

l'avvio di questa nuova tecnologia o servizio di base comporterebbe sicuri vantaggi per il consumatore e avrebbe conseguenze positive sul sistema economico nazionale, attivando una serie di ricadute per le piccole e medie imprese con benefici effettivi nella occupazione;

l'utilizzo di tale tecnologia sarebbe consentito a Telecom Italia ed ad altri gestori, sia pubblici che privati, in modo da far salvo il principio della concorrenza —:

per quali motivi il Consiglio superiore del ministero delle poste e telecomunicazioni, nella sua ultima riunione, abbia rinviato ogni decisione in merito e se tale rinvio sia frutto di indebite pressioni;

quali iniziative intenda prendere affinché, facendo salvi i diritti degli altri eventuali gestori di tale servizio, una decisione venga presa al più presto, consentendo all'utenza di usufruire di un portatile senza fili nelle città, con rilevante risparmio e creazione di nuovi posti di lavoro, evitando così di trasformare un investimento adeguato ai tempi in uno spreco. (3-00574)